



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

266/2011
Se. n. n.: 12/09/2011
Dep.: 12/09/2011
Facc. n.: 152/2011 RES
Cron. Nr.: 839/2011

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n.152 del Ruolo Generale dell'anno
2011 promossa con ricorso depositato in data 24 gennaio 2011 da

[REDACTED]
elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, [REDACTED] presso e
nello studio dell'avv. [REDACTED] la rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

[REDACTED]
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Guastalla (RE) [REDACTED] presso e nello
studio dell' avv. [REDACTED] e la rappresenta e difende come
da procura in calce alla memoria di costituzione e risposta

RESISTENTE

[REDACTED]

In persona del liquidatore elettivamente domiciliata a [REDACTED]
(RE) in [REDACTED] presso e nello studio dell' avv. [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in calce alla
memoria di costituzione e risposta

RESISTENTE

In punto a : licenziamento.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 18 settembre 2014

Il procuratore delle parti resistenti ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 18 settembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato [REDACTED] conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di
giudice del lavoro [REDACTED] e [REDACTED] inchè
il Tribunale accertasse e dichiarasse che [REDACTED] aveva trasferito
a [REDACTED] srl il ramo d'azienda relativo all'attività
amministrativa e impiegatizia con decorrenza quantomeno dal 25
maggio 2010 e affinché conseguentemente dichiarasse ex art. 2112
c.c. sua datrice di lavoro alla data del 25 maggio 2010 [REDACTED]

[REDACTED]

Chiedeva, quindi, che il licenziamento fosse dichiarato nullo illegittimo ed inesistente in quanto il provvedimento di licenziamento era stato adottato a non domino.

Domandava, quindi, che, ai sensi del disposto dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, [REDACTED] srl fosse dichiarato tenuto a reintegrarla nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente occupate.

Chiedeva, quindi, che entrambe le società fossero condannate in solido tra loro a pagare alla stessa a titolo di risarcimento dei danni la retribuzione globale di fatto dalla data di efficacia del recesso fino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro ovvero tenute a corrisponderle in solido per l'ipotesi in cui intendesse esercitare la facoltà di cui all'art. 18 comma 5 l'indennità sostitutiva della reintegrazione in ragione di 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Domandava in subordine che nell'ipotesi in cui non si fosse ritenuto sussistente il predetto trasferimento del ramo d'azienda fosse annullato e dichiarato inefficace il provvedimento di licenziamento intimato da [REDACTED] e che per l'effetto [REDACTED] srl fossero condannata a reintegrarla e a corrisponderle a titolo di risarcimento dei danni la retribuzione globale di fatto dalla data di efficacia del recesso fino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 5 aprile 2011
██████████ chiedendo in via pregiudiziale che venisse accertato che
la stessa non aveva trasferito a ██████████ srl il ramo
d'azienda relativo all'attività amministrativa e impiegatizia perché
lo stesso aveva cessato ogni attività precedentemente al
licenziamento della ricorrente e che, pertanto, non poteva sussistere
alcun rapporto di solidarietà tra ██████████ e ██████████
██████████

Chiedeva, quindi, in via principale che fosse accertato che il
licenziamento della ricorrente era da ricondursi alla crisi aziendale
di ██████████ e che la stessa non poteva essere ricollocata in altro
ruolo e che il suo licenziamento era sorretto da giustificato motivo
oggettivo.

Domandava, pertanto, il rigetto del ricorso e che fosse dichiarato
legittimo l'avvenuto licenziamento.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 5 aprile 2011
██████████ srl chiedendo che in via preliminare venisse
accertato che la stessa non aveva rilevato l'attività amministrativa e
contabile di ██████████ essendo stata posta in liquidazione già dal 3
novembre 2009 ed essendo del tutto priva di personale dal
03.09.2010

Domandava, quindi, che in via principale fosse accertato che la
stessa aveva cessato ogni attività precedentemente al licenziamento

della ricorrente ed il rigetto del ricorso.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa, istruita con l'escussione di testi e la produzione di documenti veniva discussa e decisa dando lettura ex art. 429 c.p.c. della sentenza.

Si ritiene, innanzitutto, che siano infondate le domande svolte in via principale da parte ricorrente.

Dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla visura camerale risulta, infatti, che [REDACTED] srl è stato posto in liquidazione dal 3 novembre 2009 e, quindi, anteriormente alla data del 25 maggio 2010 e che, pertanto, non è evidentemente possibile che vi sia stato a partire da tale data il dedotto trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività amministrativa ed impiegatizia.

Del resto anche i testi escussi hanno negato la sussistenza del dedotto trasferimento d'azienda e confermato l'effettiva cessazione dell'attività [REDACTED] (cfr. deposizione testi [REDACTED])

Ne consegue, quindi, che deve essere rigettata la domanda di accertamento del trasferimento del ramo d'azienda da [REDACTED] srl a [REDACTED] srl, la domanda di accertamento della nullità del licenziamento perché adottato a non domino e le domande di reintegra e risarcimento danni proposte nei confronti de [REDACTED]

Occorre, quindi, esaminare la domanda proposta in via subordinata da parte ricorrente.

A questo proposito si osserva, innanzitutto, che le deduzioni effettuate da parte ricorrente in sede di note conclusive in relazione all'esistenza di un centro d'imputazione giuridica del rapporto di lavoro costituito dalle società ██████████ centro d'imputazione non dedotto in alcun modo in ricorso, sono tardive e come tali inammissibili costituendo tra l'altro un mutamento della domanda.

Ne consegue, quindi, che la legittimità del licenziamento dovrà essere esaminata esclusivamente in relazione ai fatti e profili dedotti nel ricorso introduttivo.

Tanto premesso si ritiene, innanzitutto, che non sia fondata la tesi di parte ricorrente secondo cui il licenziamento sarebbe inefficace ex art. 2 della legge n. 604/1966 per mancata specificazione dei motivi.

Si rileva, infatti, che i motivi del licenziamento risultano sufficientemente specificati nella lettera di licenziamento.

Si legge, infatti, nella lettera di licenziamento che " Siamo spiacenti di doverla informare che non possiamo più avvalerci della Sua Collaborazione a partire dal giorno 27 settembre 2010.

Tale provvedimento si rende purtroppo necessario poiché per affrontare la crisi dei mercati si rende necessario riorganizzare l'azienda secondo criteri di economicità in ragione di cui l'attività

amministrativa ed impiegatizia di [redacted] srl viene soppressa rimanendo attivo esclusivamente il reparto di produzione”.

Orbene è evidente che il motivo di licenziamento addotto dal datore di lavoro come causa di licenziamento è stato chiaramente specificato.

Occorre, quindi, verificare se sussista il giustificato motivo oggettivo di licenziamento dedotto nella lettera di licenziamento.

A questo proposito si rileva, innanzitutto, che secondo quanto opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 2874/2012) “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella previsione della seconda parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comprende anche l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l'effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificato.”

Nel caso di specie risulta provata sia dall'istruttoria orale

(deposizione del teste [redacted] che dalla documentazione prodotta da [redacted] ed in particolare dai reiterati accordi di sospensione dell'attività lavorativa per crisi congiunturale, dall' accordo per Cigo e dall' accordo per Cigs (doc. 3-9 di [redacted] e dai bilanci (cfr. doc. 1 e 2 di [redacted] la situazione economica sfavorevole non contingente dovuta al consistente e progressivo calo del fatturato in cui versava la società resistente al momento del licenziamento.

In particolare dai bilanci risulta che nel 2007 i ricavi delle vendite sono stati pari ad euro 5.863.227 , nel 2008 pari ad euro 5.143.877 nel 2009 pari ad euro 4.497.271.

Il teste [redacted] ha poi riferito che " La crisi di [redacted] è iniziata all'inizio del 2008 ed ha comportato un calo del fatturato dal 2008 al 2010 di circa il 30% complessivo"

Nel verbale di accordo per Cigs in deroga sottoscritto in data 23 dicembre 2009 da [redacted] e da Filtea CGIL (cfr. doc.n. 8 di parte [redacted]) poi si legge : " le parti...convengono quanto segue: l'impresa sta subendo una crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto a seguito del drastico calo di commesse di lavoro. L'azienda lavora per vari clienti in vari settori ed ha subito incisiva una riduzione del fatturato. Per fronteggiare questa situazione l'impresa ha provato a contattare anche altri clienti, ma senza riuscire a recuperare la quantità di lavoro necessario. Valutata la situazione illustrata, ulteriormente aggravata dalla

difficoltà di accesso al credito si richiede pertanto un intervento concernente l'utilizzo del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari in deroga (CIGS) per tutti i lavoratori dell'impresa considerato che per salvaguardare la sopravvivenza dell'azienda si devono ridurre al minimo i costi..."

Risulta, quindi, provato che al momento del licenziamento la società era in una situazione economica sfavorevole non meramente contingente.

Parte ricorrente non ha, poi, contestato che all'interno di [redacted] srl sia stata soppressa l'attività amministrativa limitandosi a dedurre che sarebbe stata oggetto di un trasferimento di ramo d'azienda a [redacted] cosa che, invece, non è avvenuta per quanto sopra detto e come si ricava anche dalla deposizione dei testi [redacted]

La soppressione dell'attività amministrativa all'interno di [redacted] srl risulta, poi, provata anche dalla deposizione del teste Bertani che ha anche precisato che in [redacted] srl si occupavano di amministrazione [redacted] che faceva esclusivamente funzioni di receptionist e di carico e scarico DDT e [redacted] che gestiva il magazzino.

Dalla deposizione dello stesso e di [redacted] e dal [redacted] risulta, poi, che [redacted] cessato il rapporto di lavoro con [redacted] srl a fine 2009 ed è poi stata assunta da [redacted] a gennaio 2010 e che, pertanto, all'epoca del licenziamento la ricorrente era

l'unica impiegata amministrativa all'interno di [REDACTED].

Si osserva, peraltro, che la teste [REDACTED] ha riferito che: " Confermo che la [REDACTED] svolgeva le funzioni di centralinista ed in via occasionale si occupava di bolle di vendite. Preciso che il centralino non esiste più dopo che è andata via [REDACTED] le chiamate vengono ricevute direttamente".

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che risulta provata l'effettiva soppressione sia dell'attività amministrativa all'interno di [REDACTED] sia del posto di lavoro della ricorrente.

Ne consegue, quindi, che deve ritenersi sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

In merito all'obbligo di repaceage si rileva che non solo la ricorrente non ha indicato il posto di lavoro dove avrebbe potuto essere reimpiegata, ma che dall'istruttoria espletata stante la soppressione dell'attività amministrativa all'interno di [REDACTED] e la circostanza che la ricorrente non poteva essere adibita a lavori manuali e quindi in produzione (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente e deposizione del teste [REDACTED] risulta positivamente provata l'assenza di altri posti di lavoro dove la stessa poteva essere reimpiegata.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav. n. 3040/2011) "In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la

scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile "repechage", mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti."

Parte ricorrente ha, poi, contestato il licenziamento in relazione al profilo dei criteri di scelta utilizzati dalla resistente per l'individuazione del lavoratore da licenziare in maniera assolutamente generica senza nemmeno indicare i lavoratori che sarebbero dovuti essere licenziati al suo posto.

Già per questo assorbente motivo deve essere rigettata tale contestazione.

Si osserva, peraltro, ad abundantiam, che quanto sopra detto in ordine all'effettiva soppressione dell'attività amministrativa all'interno di ██████████ srl, alla circostanza che la ricorrente fosse l'unica dipendente che lavorava in tale settore e al fatto che non

potesse essere adibita a mansioni diverse da quelle impiegate
porta ad escludere la violazione dei criteri di scelta.

Risulta, infine, infondata la censura afferente la violazione del
disposto di cui all'art. 10 comma 4 della legge n. 68/1999.

Dalle comunicazioni acquisite dalla Provincia di Reggio Emilia
risulta, infatti, provato che la società [redacted] al momento del
licenziamento risultava ottemperante alla quota di riserva di cui
all'art.3 comma 1 della legge n. 68/1999 e che, quindi, non
ricorrono i presupposti per chiedere l'annullamento del
licenziamento ex art. 10 comma 4 della legge n. 68/1999.

Devono, pertanto, essere rigettate anche le domanda di declaratoria
illegittimità del licenziamento e di reintegra e risarcimento dei
danni svolta nei confronti di [redacted]

Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.

Stante la peculiarità della fattispecie devono essere compensate le
spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in
funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.
152/2011 R.G., così provvede :


1) Rigetta il ricorso

2) Compensa le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 18 settembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Cannizzaro

